

(N. 702)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1949

Modifica alle disposizioni per la concessione di studi e ricerche necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1482 del 10 dicembre 1947 venne confermata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la facoltà di affidare in concessione gli studi e le ricerche necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi.

La norma trae i suoi precedenti dall'articolo 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dall'articolo 7 della legge 12 febbraio 1942, n. 183; per assicurare il raggiungimento dei fini che si proponeva, avrebbe dovuto essere prorogata nel senso che l'esercizio di detta facoltà doveva svolgersi senza alcuna limitazione di tempo, di luogo e di spesa.

Per ragioni di carattere finanziario si stabilì invece che, nel periodo quinquennale di applicazione, la spesa non doveva eccedere la misura

dello 0,50 per cento di quella autorizzata per la esecuzione di opere di bonifica, con un massimo di 40 milioni di lire annue.

Ora, a breve distanza di tempo dalla emanazione della norma, gli inconvenienti che già si erano rilevati in sede di applicazione della passata legislazione, si sono riconfermati, anzi sono risultati maggiori per la nuova limitazione concernente la spesa, tanto che si è manifestata l'urgenza e la necessità di rimediare.

Indubbiamente la facoltà di cui trattasi, ispirata al giusto concetto sia di servirsi della attrezzatura degli enti di bonifica, sia di utilizzare le maggiori possibili competenze scegliendole ovunque si trovino, così com'è regolata, non viene esercitata in modo proficuo. Mentre, infatti, generalmente s'impone la necessità dello studio di nuovi problemi, il limite di spesa, oltremodo modesto, consente soltanto di affron-

tare poche questioni di fronte a quelle che continuamente si manifestano nell'applicazione dei programmi di bonifica.

Anche la commissione E.C.A., incaricata dell'esame ed approvazione dei singoli programmi da finanziarsi coi fondi E.R.P., ha rilevato in taluni comprensori, specie del Mezzogiorno, la necessità di compiere studi e ricerche ed ha anzi subordinato l'inizio di non poche opere, nei comprensori di acceleramento, alla preventiva

ricognizione dei problemi attraverso gli studi stessi, destinando allo scopo somme adeguate.

In considerazione di quanto sopra è stato predisposto di concerto con l'Amministrazione finanziaria l'unito disegno di legge che modifica il comma 3° dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 1482 citato, nel senso che il limite della spesa annua destinata a studi e ricerche viene elevato ad 80 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il comma terzo dell'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 10 dicembre 1947, n. 1482 è modificato come appresso:

« La relativa spesa non potrà eccedere la misura dello 0,50 per cento di quella autorizzata in ciascun esercizio finanziario del periodo suddetto per l'esecuzione di opere di bonifica con un massimo di ottanta milioni di lire per esercizio ».